

ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

6) Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità e nei termini di seguito illustrati.

Si ricorda, preliminarmente, che l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie approvata dall'Assemblea del 16 maggio 2019, verrà in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019, da parte dell'annuale Assemblea.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie in quanto ritiene che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica della quale gli Amministratori, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, debbano poter continuare a disporre, pur nell'attuale contesto di incertezza e previa valutazione della compatibilità del singolo programma di buyback in relazione alla solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo connessa all'evoluzione dello scenario economico conseguente all'emergenza Covid-19, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di ASTM S.p.A. o di società a questa collegate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli") o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;

- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore, in un'ottica di investimento o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, si precisa che, allo stato, tale richiesta non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Indicazioni sul numero massimo delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è rappresentato da n. 140.514.895 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 70.257.447,50.

Alla data odierna la Società detiene complessivamente in portafoglio n. 10.741.948 azioni proprie (circa il 7,6447% del capitale sociale), di cui n. 8.571.040 azioni direttamente e, indirettamente, n. 21.500 azioni tramite la controllata ATIVA S.p.A. e n. 2.149.408 tramite la controllata SINA S.p.A..

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 21.000.000 azioni ordinarie (circa il 15% del capitale sociale), avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate.

Gli acquisti verranno effettuati, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile

Il numero delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile, nonché la loro cessione.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e, comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Per l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e dalle prassi ammesse e ciò anche con riferimento alle azioni proprie in portafoglio alla data dell'odierna deliberazione.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni

proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dalle prassi di mercato ammesse, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed aventi le caratteristiche di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti conformi a quanto previsto dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie. In particolare, gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, sul mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie. Le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata

comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7. Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

L'acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi a approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A.,

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione" e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 21.000.000 azioni ordinarie, pari a circa il 15% dell'attuale capitale sociale della società, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, stabilendo che:
 - a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché dalle prassi di mercato ammesse, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:
 - (i) mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
 - (ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed aventi le caratteristiche di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
 - (iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca

modalità di compravendita dei predetti strumenti conformi a quanto previsto dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

(iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);

c) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti dalla vigente normativa;

d) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052;

e) l'acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto 1) anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, con ogni più ampio potere per stabilire i criteri di determinazione del prezzo e/o le modalità, i termini e le condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione

e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dalle prassi ammesse.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, sul mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie. Le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere occorrente per effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni, l'utilizzo o l'impiego delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*